

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Franco Celio
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione 8 marzo 2016 n. 46.16 Regime fiscale dei lavoratori frontalieri

Signor Deputato,

la modifica legale oggetto dell'interrogazione è parte integrante del testo della Legge federale concernente la revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa approvata lo scorso mese di marzo dal Consiglio Nazionale e prossimamente al vaglio del Consiglio degli Stati.

Fra le varie modifiche proposte dal Consiglio federale vi è appunto l'introduzione del nuovo articolo 99a, tramite il quale viene fissato a livello legislativo quanto sancito dalla sentenza del Tribunale federale del 26 gennaio 2010. Secondo quest'ultima, ai cosiddetti "quasi residenti" che conseguono una parte preponderante dei loro proventi mondiali in Svizzera devono essere concesse le medesime deduzioni che spettano ai residenti.

Il testo di legge sottoposto alle Camere federali prevede che anche i frontalieri, se qualificabili quali "quasi residenti", potranno beneficiare di una tassazione ordinaria ulteriore; l'imposta alla fonte trattenuta dal datore di lavoro sarà in questo caso computata senza interessi nell'importo dell'imposta che sarà dovuto conformemente alla tassazione ordinaria.

I parametri entro i quali si concretizzerà il principio di tassazione ordinaria ulteriore per i "quasi residenti" saranno sanciti tramite successiva ordinanza federale. In particolare, per poter rientrare nella qualifica di "quasi residente", il frontaliere dovrà conseguire una determinata percentuale dei suoi proventi mondiali in Svizzera. Per i coniugi saranno determinanti i proventi mondiali congiunti.

È verosimile che il valore di riferimento per determinare tale soglia potrà essere il 90 per cento dei redditi conseguiti in Svizzera, come stabilito nella pertinente giurisprudenza delle varie Corti europee che già si sono chinate in casistiche comparabili.

La tassazione ordinaria ulteriore per i frontalieri è prevista, quindi, soltanto se dal calcolo emergerà che le condizioni per la qualifica di persona "quasi residente" saranno soddisfatte. La disposizione al vaglio delle Camere federali prevede poi che la relativa domanda dovrà essere presentata anno per anno.

Facciamo altresì notare che la menzionata sentenza del Tribunale federale alla base della proposta di modifica della Legge federale si fonda sull'Accordo di libero scambio. Conformemente all'articolo 2 e all'articolo 9 capoverso 2 allegato I ALC soltanto i cittadini residenti in uno Stato dell'Unione europea o dell'Associazione europea di libero scambio potranno fare riferimento a tale accordo per richiedere la tassazione ordinaria ulteriore.

Ricordiamo inoltre che il Consiglio di Stato, in sede di consultazione del testo di legge, oltre ad esprimere diverse criticità ed osservazioni puntuali, aveva ribadito che riteneva prematura questa modifica legislativa, invitando alla sospensione dei lavori sino alla chiara definizione del quadro internazionale in materia.

Per quanto concerne le singole domande rispondiamo come segue:

1. **È possibile indicare, almeno in modo approssimativo, a quanto ammonterebbe detto calo?**
2. **Sarà possibile compensarlo, se sì in che modo?**

Visto quanto sopra, in particolare tenendo conto dei requisiti per poter essere qualificato quale "quasi residente" e del fatto che la richiesta dovrà essere fatta direttamente ogni anno dall'assoggettato alla fonte, allo stato attuale non è possibile quantificare l'ipotetico ammanco di gettito fiscale che potrebbe scaturire dall'entrata in vigore della modifica di Legge in oggetto.

3. È ipotizzabile chiedere un risarcimento alla Confederazione

Sino alla definitiva approvazione del nuovo testo di legge è prematuro comprendere la reale portata della modifica in oggetto. Inoltre, la stessa dovrà essere letta ed interpretata congiuntamente all'evoluzione della modifica della Convenzione per evitare la doppia imposizione fra Svizzera e Italia e del relativo nuovo accordo in materia di frontalieri, parafato a dicembre 2015 dai negozianti di entrambi gli Stati e il cui testo sarà reso pubblico al momento della firma. Solo in quel momento si disporrà di una chiave di lettura più completa che permetterà di valutare meglio l'impatto complessivo della prevista modifica di legge.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a due ore lavorative.

Voglia gradire, signor deputato, i nostri migliori saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



P. Beltraminelli

Il Cancelliere:



G. Gianella